



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | NOTARI | ALFREDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SPANO' | FERNANDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRANDE | FELICE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1887/2017
depositato il 22/02/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 1243/2016 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro:

MEGALAV ITALIA SRL
VIA CARDITO 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302518 IRES-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302518 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302518 IRAP 2011

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1887/2017

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 09:00

N°

10935

PRONUNCIATA IL:

13/12/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/12/17
Il Segretario

Commissione Tributaria Regionale della Campania

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il Segretario



C.T.R. CAMPANIA
Sezione 9

Udienza del 13/12/2017
R.G.A. 1887/2017

FATTO

La Megalav Italia Srl, in persona del suo legale rappresentante P.T., aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TFK030302518, notificato il 03.11.2014, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Avellino - aveva recuperato a tassazione spese ritenute non deducibili, con richiesta di imposte ai fini IRES, IVA ed IRAP con accessori, con riferimento all'anno di imposta 2011.

La controversia fiscale nasceva da una verifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate, la quale contestava alla ricorrente i seguenti costi non deducibili:

- a. costo assicurazioni, ritenuto non inerente per € 1.803,00;
- b. costi affitti e locazioni, ritenuti non inerenti per € 10.102,00;
- c. costi manutenzioni e riparazioni, ritenuti non inerenti per € 1.593,00;
- d. costi spese di pubblicità o c.d sponsorizzazione, ritenuti non inerenti perché non documentati, per € 4.000,00;
- e. costi carburanti e lubrificanti, in quanto non documentati per € 10.031,00;
- f. costi per leasing, ritenuti non di competenza per € 8.231,00.

La ricorrente eccepiva la violazione del disposto di cui all'art. 42, comma 3°, del DPR n. 600/73 per difetto assoluto di motivazione, l'inapplicabilità dell'art. 39, comma 2, del DPR.N. 600/73 alla specie e, nel merito, contestava le valutazioni dell'Amministrazione, evidenziando che i costi dichiarati erano inerenti all'attività esercitata. Per tali motivi, chiedeva dichiararsi la nullità o l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

L'Ufficio si costituiva in giudizio con memoria difensiva, con cui ribadiva la correttezza del proprio operato e la legittimità dell'atto; chiedeva il rigetto del ricorso e spese vinte

I primi giudici accolsero parzialmente il ricorso, compensando le spese, in quanto dopo aver ritenuto infondate le prime due eccezioni di diritto, nel merito ritennero fondate le eccezioni relative ai costi b) affitto e locazione, d) pubblicità ed f) costi di leasing, confermando nel resto l'accertamento.

Nel suo appello l'Ufficio lamenta falsa interpretazione dei primi giudici circa la normativa applicabile alla specie, e contesta riproponendo le motivazioni di accertamento l'annullamento del recupero dei costi di affitto e locazione, di pubblicità ed i costi di leasing. Ritiene definiti i costi carburanti e lubrificanti vista la mancata pronuncia dei primi giudici. Chiede la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.

Resiste con proprie note la Società contribuente che rileva l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici; ritiene definito l'annullamento del recupero dei costi di leasing in considerazione della confusione che fa l'Ufficio nell'appello con i costi di carburanti e lubrificanti; con appello incidentale lamenta l'errore di giudizio dei primi giudici nella considerazione degli elementi di prova di inerenza dei costi di assicurazioni e manutenzione e riparazione. Chiede pertanto in riforma dell'impugnata sentenza l'annullamento della pretesa con vittoria di spese.

OSSERVA

La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e presente in fascicolo, ritiene infondato sia l'appello dell'Ufficio che quello incidentale della Società contribuente.



C.T.R. CAMPANIA
Sezione 9

Udienza del 13/12/2017
R.G.A. 1887/2017

Infatti il Collegio rileva che le motivazioni proposte dall'Ufficio nell'appello, rasentando l'inammissibilità, sono tutte superate dalla precisa motivazione dei primi giudici che qui questo Collegio condivide.

In particolare, come risulta dal Bilancio societario al 31/12/2011 depositato presso la CCIAA, il fatturato è pari ad € 2.266.826; applicando la percentuale dell'1,3%, del D.M.19/12/2008 invocato dall'Ufficio, il limite di deducibilità delle spese di rappresentanza è pari ad € 29.468,74: pertanto, l'importo ripreso a tassazione, pari ad € 4.000,00, risulta interamente deducibile nell'esercizio 2011. La contestazione sulla deducibilità dei canoni di leasing non è chiara dal momento che l'Ufficio confonde fra F) ed E) le diverse poste di recupero; comunque, come chiarito dai primi giudici, i canoni di leasing si deducono in base alla competenza che viene determinata dai canoni stessi più il maxicanone finale, e non in base alla fattura che nella specie è stata registrata nel 2009. All'Uopo la Società contribuente ha versato in atti sia il libro giornale che la scheda di calcolo risconti.

Anche l'appello incidentale della Megalav Italia Srl è privo di fondamento in quanto sia per i costi di assicurazione che per quelli di manutenzione e riparazione non viene fornita la prova che essi siano riconducibili alla Società stessa.

Infine deve essere confermato il recupero dei costi di carburanti e lubrificanti che, il cui recupero a tassazione, sebbene non esaminato specificamente dai primi giudici, era stato confermato; per essi non c'è stata contestazione della Società contribuente nell'appello incidentale.

Le spese del grado devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta entrambi gli appelli. Compensa le spese.

Salerno, li 13 dicembre 2017

Il Relatore

Il Presidente